

Unité des Communes valdôtaines Walser



Regolamento tecnico per la gestione del servizio di asilo nido

Approvato con deliberazione della Giunta n. 43 in data 28 luglio 2016

e modificato con deliberazioni della Giunta n. 7 del 29 gennaio 2018 e n. 25 del 31 marzo 2022

articolo 1 - oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il funzionamento del servizio di asilo nido, attivo nel comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, a servizio degli utenti residenti nei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.

articolo 2 - ammissioni

1. Sono ammessi al servizio di asilo nido i minori di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, residenti nei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.
2. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza all'asilo-nido è prolungata di diritto sino all'apertura della medesima.
3. In via eccezionale è consentita la permanenza presso l'asilo nido oltre il terzo anno di età a minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata da apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale.

articolo 3 - orario e calendario

1. Il servizio di asilo nido è funzionante dalle ore 8.00 alle ore 18.00, nei giorni dal martedì al sabato nei periodi di alta stagione turistica, individuati dal 1° dicembre al 31 marzo e dal 31 luglio al 31 agosto di ogni anno. Nei restanti periodi dell'anno, considerati di bassa stagione turistica, individuati dal 1° aprile al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 novembre, il servizio è erogato dal lunedì al venerdì.
2. L'asilo nido è chiuso la domenica, il lunedì e nelle giornate festive infrasettimanali.
3. Durante l'anno possono essere previste ulteriori chiusure, anche per l'attività di formazione del personale, che saranno tempestivamente comunicate e in ogni caso per periodi non superiori a quindici giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.
4. Le chiusure di cui al precedente comma 3 non possono essere programmate, di norma, nei periodi di maggiore afflusso turistico, indicativamente mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto e dicembre.
5. L'entrata al servizio è ammessa dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e l'uscita dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
6. L'entrata e l'uscita in fasce orarie diverse da quelle stabilite al comma precedente, devono essere preventivamente concordate con il personale educativo.
7. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e un buon funzionamento del servizio. In caso di assenza, la struttura deve essere avvertita entro le ore 9,30.
8. L'orario di permanenza all'asilo nido è flessibile ed è concordato tra il Coordinatore dell'asilo e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del minore. L'orario concordato deve essere rispettato. La permanenza non può, di norma, superare le nove ore giornaliere.
9. Al fine di tutelare i minori frequentanti la struttura, i genitori che al termine del servizio sono impossibilitati a riprendere i propri figli, devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, di maggiore età, a riprendere il minore;
 - disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.

articolo 4 - capienza

1. La capienza massima dell'asilo nido è stabilita dall'Amministrazione regionale.
2. L'Unité des Communes valdôtaines Walser può disporre che uno dei posti di cui al comma 1, possa essere ricoperto part time, esclusivamente di tipo verticale con frequenza a giornata piena.
3. Il servizio part time è concesso, a condizione che il posto sia coperto al 100% da più utenti, tutti utilmente collocati in graduatoria.
4. È altresì concesso il servizio part time, ai minori utilmente collocati in graduatoria, ancorché il posto non sia coperto al 100%, in assenza di lista d'attesa.
5. Il minore a cui non è concesso il servizio part time, per assenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4, può chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, l'inserimento a tempo pieno, mantenendo la posizione in graduatoria.

6. Il servizio part time può essere revocato, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora vengano a mancare le condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. Per il minore a cui è revocato il servizio part time, può essere richiesto, entro dieci giorni dalla revoca, la trasformazione in tempo pieno dell'inserimento già effettuato.
8. Per i minori già inseriti che usufruiscono del part time, può essere richiesta la trasformazione dell'inserimento a tempo pieno che è concessa solo in caso di disponibilità di posti.
9. Possono essere concessi ulteriori posti a part time, in deroga ai commi precedenti, qualora vi siano posti disponibili.
10. I posti a part time concessi ai sensi del comma 9, sono revocati e il minore perde il diritto all'inserimento, qualora pervenga una richiesta di inserimento a tempo pieno o una richiesta di trasformazione da part time a tempo pieno.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 10, l'utente inserito part time ha tuttavia facoltà di richiedere la trasformazione a tempo pieno. La medesima è accolta nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

articolo 5 – iscrizioni e criteri di ammissione

1. Le domande di ammissione debitamente compilate, sottoscritte e con allegata la documentazione richiesta, devono essere presentate all'Ufficio protocollo dell'Unité des Communes valdôtaines Walser su apposito modello fac simile.
2. Ai fini dell'ammissione al servizio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser redige apposita graduatoria.
3. Le domande, ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile per ogni anno socio educativo, decorrente dal 16 settembre al 15 settembre dell'anno successivo, devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno.
4. In mancanza di lista d'attesa, la graduatoria può essere aggiornata in corso d'anno, qualora vi siano nuove istanze di ammissione e posti disponibili.
5. I minori già inseriti all'asilo nido sulla base della graduatoria di anni precedenti, mantengono l'iscrizione e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia intenda modificare la tipologia di inserimento (da part time a tempo pieno o viceversa).
6. Nell'ipotesi in cui l'istanza di trasformazione della tipologia di inserimento non possa essere accolta, il minore mantiene, ai sensi del comma 5, l'iscrizione al servizio con le modalità previgenti, fatta salva la facoltà della famiglia di rinunciare al servizio stesso.
7. Nell'ipotesi di richiesta di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.
8. Non sono valutate istanze per inserimento dilazionato oltre i sessanta giorni, decorrenti dalla data di inizio dell'anno socio educativo, ovvero dalla presentazione della domanda, se successiva.
9. L'ammissione al servizio di minori non residenti nei Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, ma residenti in Valle d'Aosta, è subordinata alla sussistenza di posti liberi presso il servizio di asilo nido e presso il servizio di garderie.
L'accoglimento dell'istanza può avvenire per un solo anno socio educativo, con eventuale possibilità di ripresentazione di istanza di inserimento per l'anno socio educativo successivo fatta salva, la sussistenza delle condizioni del presente comma e dando priorità agli utenti residenti nei Comuni del comprensorio;
In corso d'anno socio educativo è comunque garantito il servizio ai minori non residenti già inseriti anche in caso di sopravvenute domande da parte di utenti residenti nei Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser.

articolo 6 – graduatoria

1. La graduatoria per l'accesso al servizio è stabilita secondo i sottoindicati criteri e formulata, sulla base dello stato di famiglia, attribuendo i seguenti punteggi:

A	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di genitori lavoratori	PUNTI	100
B	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di un genitore che lavora e l'altro che non lavora	PUNTI	95
C	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-	PUNTI	90

	Trinité, Gaby e Issime figlio di genitori non lavoratori	
D	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di genitori lavoratori, di cui almeno uno che lavora nel comprensorio Walser	PUNTI 40
E	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora e l'altro che non lavora	PUNTI 30
F	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di genitori non lavoratori o che lavorano al di fuori del comprensorio Walser	PUNTI 10

2. Nei casi di cui al comma 1, spettano altresì i sotto indicati ulteriori punteggi:

A1	tipo di durata dell'attività lavorativa dei genitori o del genitore.	
	entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti a tempo pieno o lavoratori autonomi che esercitano una attività prettamente annuale	PUNTI 4
	un genitore è lavoratore a tempo pieno e l'altro è lavoratore part-time o stagionale che esercita una attività prettamente stagionale	PUNTI 3
	entrambi i genitori sono lavoratori part-time o stagionali	PUNTI 2
B1	minori aventi almeno uno dei genitori con residenza di almeno 3 anni in Valle d'Aosta	PUNTI 2
C1	presenza di altri figli minorenni a carico nel nucleo familiare: per ogni figlio minorenni oltre quello per il quale si chiede il servizio	PUNTI 1

3. Nell'ipotesi di famiglia monogenitoriale, i punteggi di cui al comma 1 sono da intendersi così definiti:

A	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di genitore lavoratore	PUNTI 100
B	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime figlio di genitore non lavoratore	PUNTI 95
C	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora nel comprensorio Walser	PUNTI 40
D	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora fuori dal comprensorio Walser	PUNTI 30
E	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta figlio di genitore non lavoratore	PUNTI 10

4. Nei casi di cui al comma 3, spettano altresì i sotto indicati ulteriori punteggi:

A1	tipo di durata dell'attività lavorativa del genitore.	
	il genitore è lavoratore dipendente a tempo pieno o autonomo, che esercita una attività annuale	PUNTI 4
	il genitore è lavoratore part-time o stagionale ovvero autonomo che esercita una attività prettamente stagionale	PUNTI 3
B1	il minore avente il genitore con residenza di almeno 3 anni in Valle d'Aosta	PUNTI 2
C1	presenza di altri figli minorenni a carico nel nucleo familiare: per ogni figlio minorenni oltre quello per il quale si chiede il servizio	PUNTI 1

5. Per famiglia monogenitoriale si intende quella in cui il minore sia stato riconosciuto da un solo genitore oppure sia figlio di vedovo/a.

6. Ai fini della formazione della graduatoria per l'accesso al servizio, sono altresì attribuiti i seguenti punteggi:

1	Minori con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità, e/o soggetti con gravi situazioni familiari, che rendano imprescindibile l'inserimento	PUNTI 100
2	Minori con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica	PUNTI 100
3	Minori affidati a parenti o terze persone	PUNTI 100
4	Famiglia effettivamente monogenitoriale (precedente comma 5) residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime	PUNTI 20
5	Famiglia effettivamente monogenitoriale (precedente comma 5) residente in altri comuni della Valle d'Aosta;	PUNTI 5

6	Minore iscritto e frequentante, nell'ultimo semestre utile, il servizio di guarderie, nel caso in cui la fruizione sia stata superiore a 400 ore semestrali.	PUNTI	50
7	Per ogni 100 ore oltre a quelle del punto 7	PUNTI	5

Le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria con apposita relazione, da allegare alla domanda di iscrizione con modalità tali da garantire la riservatezza.

7. A parità di punteggio, hanno in ogni caso diritto di precedenza:
 - a. i minori che richiedano la frequenza a decorrere dall'inizio dell'anno socio-educativo, o in ogni caso, dalla data più prossima all'inizio dell'anno socio – educativo;
 - b. la data di nascita del minore dando la priorità al più vecchio di età. A parità di data di nascita, le domande saranno ordinate in base all'ora di nascita.
8. A seguito della formazione della graduatoria, il nucleo familiare interessato ha a disposizione 5 giorni per accettare o rinunciare all'inserimento stesso, decorrenti dalla data di comunicazione. L'assenza di riscontro equivale ad accettazione e comporta l'addebito delle rette, ancorchè il servizio non sia stato utilizzato.

articolo 7 - reddito e partecipazione alle spese

1. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia del minore è stabilita, annualmente, con atto dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, sulla base dell'indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E), fatta salva la disciplina dei seguenti casi particolari:
 - nel caso in cui i genitori che hanno riconosciuto il minore, non risultino appartenere allo stesso nucleo e non siano legati da vincoli di matrimonio, il conteggio della retta è stabilito calcolando la media aritmetica tra l'I.S.E.E. del nucleo del minore e l'I.S.E.E. del genitore non convivente.
 - se dalla relazione dell'Assistente Sociale – per i casi già in carico al servizio sociale – risulta che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del minore, la quota mensile è determinata sulla base dell'I.S.E.E. del genitore che contribuisce al mantenimento.
 - se i genitori sono separati o non più conviventi e il minore è affidato, con sentenza del giudice, a uno di essi, la quota mensile è determinata sulla base dell'I.S.E.E. del genitore affidatario.
 - se il minore è affidato a terze persone la quota mensile è determinata in base all'I.S.E.E. della famiglia affidataria.
2. Le quote possono essere ridotte ovvero temporaneamente sospese sulla base di specifica richiesta dell'assistente sociale competente corredata da apposita documentazione.
3. I genitori sono tenuti a presentare la documentazione I.S.E.E. al momento dell'accettazione all'inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l'applicazione della retta massima sino al 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la consegna.
4. Nel caso in cui due o più minori del medesimo nucleo familiare siano iscritti all'asilo nido, la quota mensile per ogni minore iscritto, oltre al primo, sarà ridotta del 20%.
5. La quota mensile è ridotta di 1/22, per ogni giorno di effettiva apertura del servizio, in caso di assenza per malattia o infortunio, per un periodo superiore a giorni cinque, comprovati da apposito certificato e in caso di chiusura temporanea della struttura.
6. Nel caso di assenza per malattia o infortunio di almeno 30 giorni consecutivi (festivi compresi), la retta mensile è ridotta, per i primi 11 giorni nella misura di 1/22 per ogni giorno di assenza e per i successivi 11 giorni nella misura 30% della restante retta mensile.
7. In caso di fruizione, da parte dei genitori, di periodi di ferie durante l'anno solare pari a due settimane consecutive, è applicata una riduzione del 50% della retta mensile, una sola volta nell'anno.
8. Si considerano periodi di ferie consecutivi anche quelli usufruiti a cavallo dei periodi di chiusura dell'asilo nido.
9. Le predette riduzioni sono applicabili, sino al raggiungimento dell'importo della retta minima, stabilita con deliberazione dell'Unité des Communes valdôtaines Walser.

articolo 8 – cessazione fruizione servizio

1. Il genitore che intende ritirare il minore dal servizio di asilo nido è tenuto a darne comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. La

cessazione avrà validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con la Coordinatrice dell'asilo nido.

2. Per i bambini che termineranno il servizio per il passaggio alla scuola dell'infanzia, non è necessaria alcuna comunicazione.
3. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è tenuto a pagare l'intera retta mensile a suo carico.
4. Il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può disporre la cessazione della fruizione del servizio di asilo nido a favore del minore per le seguenti motivazioni:
 - riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
 - assenza superiore a 30 giorni consecutivi non imputabile a motivi sanitari certificati;
 - mancato pagamento della quota di frequenza per quattro rate anche non consecutive nell'arco dell'anno socio educativo;
 - mancato rispetto delle regole di funzionamento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

articolo 9 - allontanamento e riammissione all'asilo nido

1. Il minore è allontanato dall'asilo nido nel caso di:
 - temperatura esterna superiore a 38° associata a malessere fisico evidente;
 - vomito ripetuto eventualmente associato a evacuazioni acquose;
 - diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associate a inappetenza e vomito;
 - pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate; il minore può riprendere la frequenza dall'inizio della terapia, con la sola autocertificazione del genitore, in cui si attesti il trattamento in corso;
2. I genitori del minore, che presenta i suddetti malesseri, devono provvedere al ritiro nel più breve tempo possibile. A tal fine è fatto obbligo ai genitori di comunicare i propri recapiti telefonici.
3. Quando l'allontanamento è dovuto a sospetto di malattia infettiva e/o diffusiva è opportuna, per la riammissione, la certificazione medica o la documentazione di avvenuta visita medica (es. libretto della salute), che non risulta, invece, necessaria in caso di allontanamento dovuto a semplice e a specifico malessere fisico che permetta il rientro entro i 5 giorni.
4. Nel caso in cui nel corso della settimana si dovesse procedere all'allontanamento del minore per una seconda volta, il rientro dovrà essere certificato dal medico indipendentemente dalla durata dell'allontanamento.

articolo 10 - alimentazione

1. Il menù è stabilito dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. L'ente gestore dell'asilo non può accettare diete particolari salvo prescrizione di un medico pediatra del servizio pubblico.
3. In applicazione del protocollo per la gestione delle diete speciali emanato dall'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, diffusa con nota n. 84092/5509 del 20.04.2004, si precisa che l'elaborazione di una dieta speciale, cioè diversa dal menu previsto, è giustificata nei casi di:
 - intolleranza alimentare
 - allergia alimentare
 - malattia metabolica (diabete, diabete mellito, celiachia, favismo, ecc. .)
 - obesità.
4. I casi allergici del minore, devono essere dichiarati dai genitori al momento dell'iscrizione all'asilo nido e documentati da certificazione medica rilasciata da medico pediatra del servizio pubblico.
5. La richiesta di somministrazione di diete speciali per motivi di salute deve essere corredata oltre che da apposita certificazione medica, rilasciata dal medico di struttura pubblica o altro specialista USL (allergologo, dietologo, gastroenterologo) che segue il minore; da attestazione recante tutti gli alimenti specifici che non possono essere consumati e la validità temporale della dieta.
6. La suddetta certificazione va presentata annualmente e per casi particolarmente complessi, l'Unité des Communes valdôtaines Walser si riserva di chiedere la consulenza del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
7. Le richieste derivanti da motivi religiosi o diversi (es. vegetariani) devono essere corredate da apposita autocertificazione.

articolo 11 - somministrazione di farmaci

1. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale dell'asilo nido deve procedere alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica, che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci ne abbia fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido del minore.

articolo 12 - norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua di pubblicazione all'albo pretorio digitale dell'Unité des Communes valdôtaines Walser.
3. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.